

**Disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" (A.C. 2807)**

Audizione del Direttore Generale Stefano Firpo

presso la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione  
della Camera dei deputati

Roma, 2 marzo 2026

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

Assonime desidera ringraziare questa Commissione della Camera dei deputati per l'invito a fornire un contributo in merito al **Disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione"** (A.C. 2807).

### **1. L'ultima revisione del PNRR e il ricorso a strumenti finanziari**

Il decreto in esame introduce nuove misure per la fase finale del Piano, concentrandosi su semplificazioni procedurali, rafforzamento della capacità amministrativa e l'uso di strumenti finanziari per garantire la chiusura degli interventi entro il 31 agosto 2026 e la rendicontazione al 31 dicembre 2026. La Commissione europea ha infatti più volte ribadito il **carattere temporaneo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza** (lo strumento finanziario alla base dei piani nazionali) che deve concludersi entro il 2026 e per il quale non sono previste proroghe.

In questa prospettiva, si colloca la revisione del PNRR italiano approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, che, in linea con l'indicazione della Commissione di rafforzare le misure dei Piani la cui attuazione risulta più avanzata, ha operato una significativa rimodulazione degli interventi concentrando le risorse su quelli effettivamente realizzabili entro i termini previsti.

La revisione ha ampliato il **ricorso a strumenti finanziari** che consentono di rispettare le scadenze formali del Piano, spostando su un orizzonte temporale successivo (oltre il 2026) la piena realizzazione degli interventi. Tali strumenti prevedono l'affidamento delle risorse a specifici soggetti gestori quali Invitalia, Simest, CDP e Ismea, che, attraverso appositi fondi costituiti con le risorse trasferite dai ministeri competenti, procedono a sottoscrivere accordi o contratti finanziari con i beneficiari finali, spesso imprese. Nell'ambito di tali investimenti, il trasferimento delle risorse a specifici enti o società in genere costituisce generalmente una

milestone, mentre la stipula di accordi di finanziamento giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali rappresenta il target corrispondente. La spesa effettiva e la realizzazione degli interventi potranno pertanto concretizzarsi successivamente al 2026, assicurando così l'adempimento di milestone e target del PNRR senza pregiudicare l'erogazione dei fondi da parte dell'Unione europea. Il ricorso a tali strumenti, circoscritto a interventi mirati, **non costituisce un'estensione dei tempi di attuazione del Piano, bensì un adattamento tecnico per garantire la piena realizzazione dei progetti.**

Già con la revisione del 2023 l'Italia aveva destinato una quota significativa delle risorse PNRR a strumenti di questa natura, soprattutto nelle missioni dedicate alla digitalizzazione, alla transizione ecologica e al capitolo RePowerEU. Con la rimodulazione di novembre 2025, **circa 24 miliardi di euro** del PNRR sono ora complessivamente allocati a strumenti finanziari o misure assimilabili. Più nel dettaglio, sono stati introdotti **quattro nuovi strumenti** finanziari, a cui sono stati assegnati 3,1 miliardi: il Fondo per le infrastrutture di approvvigionamento idrico, il Fondo nazionale per la connettività, il Fondo per gli alloggi destinati agli studenti e il Dispositivo per il parco agricolo. Contestualmente, sono state incrementate le dotazioni (per circa 2,5 miliardi) di due strumenti finanziari già esistenti, il Fondo rotativo per i contratti di filiera nel settore agroalimentare e la misura a sostegno della produzione per la transizione ecologica e le catene di approvvigionamento strategiche.

Il decreto-legge n. 19/2026 in esame definisce nuove previsioni volte a rafforzare l'operatività e l'efficienza di questi strumenti finanziari. In primo luogo, il decreto definisce un quadro unitario per il monitoraggio e la gestione delle risorse PNRR affidate ai soggetti gestori (l'articolo 30). A questi ultimi sono attribuiti gli **obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo sull'utilizzo delle risorse**, con il vincolo di aggiornare i dati su ReGiS anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati. Il decreto precisa inoltre che, in caso di risorse non utilizzate o utilizzate in modo non conforme, le amministrazioni titolari delle misure devono procedere al relativo recupero, assicurando il rientro delle somme nel perimetro del PNRR secondo le modalità previste. A

tutela dell'integrità finanziaria degli strumenti, è infine esteso alle somme giacenti presso i soggetti gestori il divieto di pignoramento, sequestro e altre forme di esecuzione forzata, garantendo che le risorse PNRR rimangano integralmente destinate agli interventi programmati.

Quanto agli ambiti di operatività degli strumenti finanziari, il decreto in esame istituisce il nuovo **"Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico"**, destinato ad attuare un nuovo Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4 del PNRR. In particolare, l'articolo 24 del decreto definisce la dotazione dello strumento a valere sulle risorse PNRR (1 miliardo) e su ulteriori risorse nazionali, individua il perimetro degli interventi finanziabili e ne affida la gestione a Invitalia.

Rispetto al **Fondo nazionale per la connettività**, il decreto-legge n. 19/2026 interviene sulla principale misura ad esso collegata, il **Piano "Italia a 1 Giga"**, per adeguarlo alle ulteriori modifiche intervenute con la sesta revisione del PNRR. In particolare, l'articolo 4 comma 5 del decreto chiarisce le modalità con cui il soggetto attuatore può aggiornare – mediante atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte – i target di copertura in seguito alla riduzione di circa 700.000 civici prevista dalla revisione, assicurando una corrispondente rideterminazione dei contributi assegnati agli operatori. A questo proposito è utile richiamare quanto già sottolineato da Assonime sul Piano "Italia a 1 Giga", una misura che si è rivelata fin dall'inizio particolarmente critica e su cui hanno pesato gli **errori iniziali** nella mappatura e le **difficoltà nella posa della fibra** in modo particolare zone più difficili da raggiungere. Tali difficoltà hanno reso necessario intervenire più volte con significative riduzioni del target di civici da coprire.

Quanto al **Fondo per gli alloggi destinati agli studenti universitari**<sup>1</sup>, il decreto-legge n. 19/2026 ne sostiene l'attuazione intervenendo su due profili: da un lato, proroga fino al 31

---

<sup>1</sup> Questo Fondo a cui sono stati assegnati circa 600 milioni di euro, è gestito da CDP e prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per posto letto, con l'obbligo di garantire canoni calmierati e la riserva del 30 per cento dei posti a favore del diritto allo studio. La stipula, entro il secondo trimestre del 2026,

dicembre 2029 il mandato del Commissario straordinario per gli alloggi per studenti universitari, attribuendogli poteri sostitutivi per garantire il conseguimento degli obiettivi PNRR in termini di nuovi posti letto; dall'altro, introduce semplificazioni urbanistiche per gli interventi di edilizia universitaria (articolo 20). In tal modo, il **decreto** rafforza il quadro di governance e **accelera le condizioni di fattibilità tecnica e amministrativa degli interventi** che saranno finanziati, in tutto o in parte, attraverso il Fondo per gli alloggi.

Nel quadro degli strumenti finanziari introdotti con la revisione del PNRR del novembre 2025, merita attenzione la vicenda relativa alla **Rolling Stock Company (RoSCo)**, prevista nell'ambito della riforma volta a promuovere una maggiore efficienza e concorrenza nei mercati del **trasporto ferroviario regionale e interurbano**. La revisione del PNRR ha infatti previsto l'impegno ad adottare, entro giugno 2026, gli atti giuridici istitutivi di una nuova società pubblica (la RoSCo appunto), nonché l'approvazione del piano industriale e il trasferimento dei beni e delle risorse alla società. A quest'ultima dovrebbe essere affidata la responsabilità dell'acquisto e della gestione centralizzata del materiale rotabile, con l'obiettivo di assicurare agli operatori condizioni di accesso non discriminatorie e di favorire una maggiore contendibilità delle gare per i servizi soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Nelle versioni preliminari del decreto-legge n. 19/2026, la disciplina attuativa relativa alla costituzione della RoSCo era stata inizialmente inclusa, per poi essere stralciata dal testo finale. **Resta** pertanto ancora **da definire il percorso per assicurare il rispetto degli impegni assunti**. L'assenza, nel decreto-legge n. 19/2026, di misure istitutive della RoSCo rende necessario individuare una cornice normativa alternativa (ad esempio, in sede di conversione del decreto-legge ovvero tramite un successivo intervento) per consentire il conseguimento dei relativi traguardi; in alternativa occorrerebbe procedere a un'ulteriore e complicata modifica del PNRR da concordare in tempi ormai serrati con la Commissione

---

di convenzioni giuridicamente vincolanti tra CDP e i beneficiari finali costituisce il target PNRR da conseguire entro giugno 2026, mentre la realizzazione dei posti letto potrà completarsi successivamente.

europea. In caso contrario, si potrebbe dover rinunciare alle risorse previste dalla misura (1,2 miliardi).

Nel complesso, le misure di governance e di monitoraggio introdotte dal decreto appaiono utili al fine di presidiare il rischio di sotto-utilizzo delle risorse e assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano.

Il ricorso agli strumenti finanziari, pur rappresentando una soluzione tecnicamente coerente con l'architettura del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, pone tuttavia una questione di impatto sostanziale degli interventi. Il rispetto delle milestone e dei target – attraverso il trasferimento delle risorse ai soggetti gestori e la stipula di accordi giuridicamente vincolanti – non coincide necessariamente con la piena realizzazione economica e produttiva degli investimenti sottostanti. In questa prospettiva, appare opportuno prevedere forme di monitoraggio e di rendicontazione pubblica anche oltre il 2026 non solo sul piano finanziario, ma con riferimento agli effetti concreti generati dagli strumenti attivati: tassi di effettivo utilizzo delle risorse, tempi medi di messa a terra degli interventi, leva finanziaria mobilitata e impatti settoriali. Ciò consentirebbe di garantire che l'adattamento tecnico adottato per rispettare le scadenze del Piano si traduca in risultati economici coerenti con gli obiettivi originari di modernizzazione e crescita.

## **2. ReGiS: disponibilità e qualità dei dati per la governance del Piano**

Il **rafforzamento del sistema di monitoraggio del PNRR** rappresenta uno dei cardini del decreto-legge n. 19. Peraltro, questa volontà di rafforzamento ha caratterizzato anche altri provvedimenti di legge nel recente passato. Se si è inteso intervenire nuovamente vuol dire che molte criticità permangono.

L'articolo 1 introduce l'obbligo per tutti i soggetti attuatori di rendere disponibili sulla piattaforma ReGiS, entro il decimo giorno di ogni mese, i dati aggiornati relativi al cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, con indicazione dello stato di avanzamento alla fine del mese precedente. Oltre ai dati, è richiesta

un'attestazione sulla capacità effettiva di conseguire l'obiettivo PNRR assegnato al singolo intervento, con evidenza delle eventuali criticità. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori sono tenuti ad assolvere gli adempimenti di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo anche oltre il 31 dicembre 2026, facendo ricorso alle funzionalità di ReGiS per l'intera durata della fase di audit e valutazione da parte della Commissione europea.

La previsione di un monitoraggio mensile, unita all'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà nel conseguimento degli obiettivi, è espressamente finalizzata ad attivare in modo più efficace e tempestivo i poteri sostitutivi e gli interventi correttivi già previsti dalla disciplina vigente. Il decreto affida al Ministero dell'economia e delle finanze lo sviluppo di **ulteriori funzionalità di ReGiS, con l'obiettivo di utilizzare la piattaforma non solo per gli adempimenti connessi al PNRR, ma anche per il monitoraggio di altri programmi** finanziati con risorse nazionali ed europee, rafforzandone opportunamente il ruolo come infrastruttura informativa centrale.

Queste innovazioni intervengono su un punto su cui in molte occasioni Assonime è intervenuta e che è stato più volte indicato come **una delle criticità strutturali del PNRR: la disponibilità di dati completi, affidabili e tempestivi**. Il PNRR affronta sfide significative in termini di trasparenza e capacità amministrativa nell'implementazione dei progetti. Un efficace sistema di monitoraggio rappresenta uno strumento essenziale per supportare il lavoro delle amministrazioni. L'assenza di una piattaforma gestionale realmente funzionale al *project management* di un piano di interventi così complesso continua a rappresentare una criticità tanto rilevante quanto persistente. La piattaforma ReGiS, pensata per la mera rendicontazione finanziaria, non consente una gestione dinamica e integrata del ciclo progettuale. Nonostante i molteplici interventi correttivi/integrativi apportati nel tempo a ReGiS, i risultati in termini di maggiore tempestività e di supporto al *project management* restano limitati. Inoltre, la piattaforma non riesce a recepire tempestivamente né

integralmente le revisioni del PNRR, determinando disallineamenti nelle informazioni e la necessità di ricorrere a fonti esterne per integrarle.

Ne deriva una **limitata capacità di anticipare criticità, attivare tempestivamente azioni correttive e rendere trasparenti i dati**. Questo problema, più volte segnalato da Assonime, si traduce in una pressoché assente comunicazione e trasparenza sullo stato di avanzamento del PNRR, rendendo il principale piano di investimenti nella modernizzazione del Paese un piano "anonimo", poco compreso dai cittadini nelle sue concrete realizzazioni. Anche per questo il dibattito pubblico sul PNRR si è quasi del tutto spento e il Piano, ideato e promosso come un volano fondamentale di crescita e modernizzazione per il nostro Paese, è oggi scivolato in un preoccupante cono d'ombra. Per contrastare questo fenomeno è fondamentale rafforzare il sostegno ai soggetti attuatori, ma anche garantire coerenza e tempestività delle informazioni disponibili. Un **monitoraggio efficace, basato su informazioni e dati chiari e accessibili, rappresenta una condizione essenziale** non solo per orientare le scelte correttive sotto il profilo amministrativo, ma anche sul piano dell'accountability istituzionale ovvero **per stabilire un discorso pubblico informato e trasparente su quello che è oggi il principale strumento di attuazione della politica economica del Paese** consentendo al Parlamento, agli operatori economici e ai cittadini di comprendere l'effettiva traiettoria del Piano.

In questa fase conclusiva, potrebbe essere utile affiancare agli obblighi informativi interni anche forme di reporting periodico sintetico e standardizzato, con indicatori omogenei di avanzamento e di rischio, così da rafforzare la trasparenza e prevenire eventuali criticità nella successiva fase di audit europeo. La qualità, completezza e tempestività dei dati costituiscono una condizione imprescindibile per evitare rettifiche finanziarie o recuperi nella fase di chiusura e per consolidare la credibilità del Paese nella gestione di programmi europei complessi.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 19 rappresenta dunque un passo importante, per quanto assai tardivo, verso l'istituzionalizzazione di un monitoraggio continuo, basato su obblighi

informativi chiari e periodici. La previsione che gli adempimenti proseguano oltre il 2026 consente di presidiare l'intera fase di chiusura e di audit europeo, evitando il rischio di un "vuoto informativo" al termine formale del Piano. Al tempo stesso, il rafforzamento di ReGiS come piattaforma utilizzabile anche per altri programmi apre la prospettiva di un uso più sistematico della piattaforma, trasformando un requisito legato al PNRR in un investimento strutturale sui sistemi informativi pubblici. Perché queste innovazioni producano pienamente i loro effetti, sarà tuttavia necessario un **impegno significativo** per garantire la completezza, la coerenza e la tempestività dei dati.

Ci sia qui consentito anche un ulteriore suggerimento. L'esperienza maturata con la piattaforma "**PA Digitale 2026**", adottata dal Dipartimento per la Trasformazione digitale per la gestione delle misure di digitalizzazione delle amministrazioni, mostra come strumenti concepiti fin dall'origine per integrare funzioni di monitoraggio e di *project management* possano fornire una rappresentazione più efficace dell'avanzamento dei progetti, consentendo un dialogo più stretto tra gestione operativa e rendicontazione. L'obiettivo dovrebbe essere quello di avvicinare ReGiS a questo modello, anche mediante l'integrazione con la Piattaforma digitale nazionale dati e con le principali banche dati pubbliche.

### **3. Rafforzamento della capacità amministrativa per la conclusione del PNRR e post-PNRR**

Il decreto-legge n. 19 interviene in modo significativo sulla **governance del PNRR e sulla capacità amministrativa delle amministrazioni coinvolte**, con un orizzonte che va oltre la chiusura formale del Piano. L'articolo 2 **proroga fino al 31 dicembre 2029 la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le unità di missione** istituite presso le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR. In tal modo si vuole garantire che le competenze tecniche e organizzative sviluppate in questi anni possano presidiare l'intero ciclo di rendicontazione e controllo europeo, che prosegue oltre la

scadenza del 2026, e accompagnare le attività connesse alla chiusura dei progetti e al controllo da parte della Commissione europea.

La proroga è accompagnata da un **rafforzamento delle dotazioni di personale**. Per la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di ventisei unità. Questa scelta, che si affianca ad altre misure di rafforzamento del personale presso altre amministrazioni centrali, mira a evitare che il patrimonio di competenze sviluppato in via straordinaria con il PNRR venga disperso alla fine del Piano.

Il decreto prevede inoltre (articoli 2 e 3) misure volte **a rafforzare l'utilizzo dei servizi di assistenza tecnica a supporto delle varie amministrazioni** che svolgono un ruolo centrale nell'attuazione degli investimenti del PNRR. Sempre in tema di capacità amministrativa, il decreto interviene a favore della struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, incrementando la dotazione organica dirigenziale e di funzionari. Questo intervento, pur non essendo strettamente riferito al PNRR, va considerato in un orizzonte di coerenza con il Piano, poiché tale struttura è titolare di una parte significativa delle misure di digitalizzazione della pubblica amministrazione e svolge un ruolo centrale nella gestione delle infrastrutture digitali trasversali, come la Piattaforma digitale nazionale dati e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

L'insieme di queste misure disegna un percorso di continuità amministrativa che dovrebbe estendersi oltre il 2026. Il PNRR non viene considerato solo come un programma temporaneo, destinato a esaurirsi con la chiusura contabile delle operazioni, ma anche come **un'occasione per consolidare competenze e strumenti**. Affinché questo potenziale si realizzi pienamente, è tuttavia necessario che le professionalità acquisite nell'ambito delle strutture di missione e che verranno auspicabilmente stabilizzate siano progressivamente integrate nelle amministrazioni, evitando che restino confinate in unità separate.

Le esperienze maturate in questi anni – nella programmazione di investimenti complessi, nell'utilizzo di piattaforme di monitoraggio, nella gestione dei rapporti con le istituzioni europee, nella valutazione degli impatti – costituiscono un patrimonio che dovrebbe essere

trasformato in capacità amministrativa strutturale. Ciò implica, tra l'altro, l'integrazione delle competenze di *project management* e di valutazione all'interno delle direzioni generali che, nel prossimo futuro, dovranno programmare e attuare interventi finanziati con i fondi di coesione, con il nuovo quadro finanziario pluriennale e con eventuali nuovi strumenti europei. Il decreto-legge n. 19 rappresenta un tentativo per rendere possibile questa evoluzione; spetterà alle amministrazioni, in fase attuativa, far sì che **l'eredità del PNRR** non si esaurisca con la chiusura del Piano, ma diventi **parte integrante del funzionamento ordinario della pubblica amministrazione**.

#### **4. Le misure del decreto direttamente collegate all'attuazione del PNRR**

Accanto agli interventi già richiamati, il decreto-legge n. 19/2026 reca un insieme articolato di misure funzionali al completamento del PNRR, intervenendo in particolare sui procedimenti autorizzativi, sull'interoperabilità dei dati pubblici e su alcuni settori chiave – giustizia, istruzione, infrastrutture di trasporto, settore idrico, imprese e transizione energetica.

In primo luogo, al fine di consentire la realizzazione del PNRR in virtù della revisione del PNRR approvata il 27 novembre 2025, l'articolo 4 introduce un **meccanismo accelerato di aggiornamento dei provvedimenti attuativi** (anche in deroga alle modalità ordinarie di adozione), circoscritto agli adeguamenti necessari su importi, cronoprogrammi e tipologia degli interventi, preservando tuttavia i pareri e le intese previsti e rafforzando gli obblighi di tempestiva comunicazione alla governance centrale.

Il decreto dispone, inoltre, misure di **semplificazione** (articolo 5) in materia di **conferenza di servizi** al fine di ridurre l'incertezza procedurale e i tempi decisionali nei procedimenti complessi. Sempre l'articolo 5 chiarisce e rafforza l'operatività del **silenzio-assenso**, delimitando in modo espresso i casi in cui non si forma e introducendo un meccanismo di attestazione telematica e automatica del decorso dei termini e della formazione del titolo, con invio d'ufficio anche nei procedimenti non ancora telematizzati. Ne deriva un

rafforzamento della certezza giuridica per operatori economici ed enti attuatori, con potenziali effetti anche sul contenimento del contenzioso legato ai ritardi procedurali.

In materia di **interoperabilità e uso dei dati pubblici**, l'articolo 11 modifica in maniera estesa il Codice dell'amministrazione digitale, con interventi coerenti con gli investimenti PNRR della Missione 1 sulla gestione dei dati e sull'interoperabilità. È introdotto un diritto del cittadino alla trasparenza e al controllo sui propri strumenti digitali mediante un servizio dedicato accessibile dal portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); si rafforza l'univocità e l'allineamento degli elenchi dei domicili digitali, estendendo l'ambito soggettivo anche alle società a controllo pubblico; ed è codificato – come **"principio dell'unicità dell'invio"** – l'obbligo per le amministrazioni di non richiedere a cittadini e imprese dati già detenuti da altre amministrazioni, assicurandone la circolarità attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Viene rafforzato anche il quadro delle **responsabilità dirigenziali**: il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di messa a disposizione dei dati e di abilitazione ai servizi della PDND è qualificato come mancato raggiungimento di specifici risultati e di rilevanti obiettivi, con conseguenti effetti sulla valutazione della performance – tra cui la riduzione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio e il divieto di attribuire premi o incentivi alle strutture competenti. Si rafforza inoltre l'accesso automatico ai dati ANPR da parte dei soggetti pubblici abilitati e si istituisce l'Anagrafe nazionale digitale dei lavoratori marittimi, con l'obiettivo di sostituire registri settoriali e valorizzare interoperabilità e qualità del dato.

Su questo versante, come Assonime ha ricordato nel [PNRR Watch](#) dedicato agli investimenti per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, **la piena operatività della PDND rappresenta una condizione abilitante per la trasformazione digitale effettiva**, più ancora che per l'adempimento formale degli obblighi di interoperabilità. Non è infatti il numero di API pubblicate a costituire un indicatore affidabile del grado di modernizzazione della PA, quanto piuttosto l'effettiva messa a terra di servizi al cittadino attivati in forma digitale, la qualità dei dataset messi a disposizione e il loro impatto sui procedimenti amministrativi, sui tempi e sulla riduzione degli oneri a carico di cittadini e imprese. Come

sottolineato da Assonime nel PNRR Watch, l'esperienza finora maturata mostra una crescita molto significativa del numero di enti che hanno aderito alla PDND, a fronte di un numero di e-service ancora concentrato su un numero limitato di funzionalità e, in diversi casi, non particolarmente complesso dal punto di vista dell'interoperabilità dei back-end. **La sfida dei prossimi anni non è solo ampliare ulteriormente la platea dei soggetti collegati alla piattaforma, ma costruire un ecosistema di dati affidabili, aggiornati e standardizzati**, in grado di sostenere applicazioni ad alto valore aggiunto e servizi funzionanti – dal fascicolo virtuale dell'operatore economico alle notifiche digitali con pieno valore legale, dal fascicolo sanitario allo Sportello Unico per la Attività produttive – riducendo al contempo i rischi di sicurezza connessi alla moltiplicazione dei punti di accesso. In questa prospettiva, il raccordo tra le modifiche al Codice dell'amministrazione digitale e gli investimenti PNRR sulla PDND può contribuire a rendere strutturale il principio *"once only"*, ma richiederà un deciso investimento in governance dei dati, competenze tecniche e capacità di valutazione degli impatti.

Come Assonime, crediamo che per raggiungere l'obiettivo di un reale digitalizzazione della PA al servizio di cittadini e imprese occorra valutare la creazione di una **Design Authority** centralizzata in grado di dettare linee guida cogenti in materia di architetture IT, prestazione e qualità dei servizi digitali, regole di interoperabilità fra banche dati e piattaforme, funzionalità richieste nei capitolati, clausole nei contratti di servizio, ecc. Senza una struttura di governance centralizzata dotata di poteri esclusivi in materia di digitalizzazione della PA, il rischio di frammentazione e duplicazione delle iniziative di digitalizzazione sarà sempre presente, con effetti sulle funzionalità e la qualità dei servizi resi e con inevitabile dispersione e spreco di risorse pubbliche.

Sempre nell'ottica della trasparenza e della razionalizzazione degli adempimenti, l'articolo 8 consente ai soggetti i cui dati sui pagamenti siano già inseriti nella banca dati che alimenta ["Soldi pubblici"](#) di assolvere gli obblighi di pubblicazione tramite il collegamento nella sezione "Amministrazione trasparente"; analogamente, per una serie di ulteriori obblighi di

trasparenza, è consentito l'adempimento mediante rinvio a specifiche banche dati nazionali. La misura intende ridurre duplicazioni informative e valorizza piattaforme centralizzate come punto di accesso unitario ai flussi finanziari.

Inoltre, gli articoli 16 e 17 del decreto-legge n. 19/2026 intervengono in materia di **giustizia tributaria e civile** al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal PNRR con scadenza 30 giugno 2026. Per quanto riguarda la prima, infatti, per **accelerare la definizione del contenzioso delle Corti di giustizia tributaria** di primo grado, viene aumentato il valore delle controversie di competenza del giudice monocratico di primo grado a 10.000 euro, sottraendo, dunque, al giudice collegiale la decisione su questioni di modico valore. Il provvedimento, inoltre, interviene su profili organizzativi e concorsuali per il reclutamento e la formazione dei magistrati e dei giudici tributari, anche prevedendo modalità informatiche di svolgimento della prova scritta. Per quanto riguarda la **giustizia civile, si rafforzano i programmi di definizione dei procedimenti** mediante aggiustamenti mirati della disciplina dei magistrati applicati a distanza e si introduce la possibilità di impiegare, come magistrati ausiliari, magistrati ordinari a riposo entro specifici limiti di età e con un sistema di indennità collegato al numero di procedimenti definiti; si interviene inoltre sugli istituti **dell'accertamento tecnico preventivo**, prevedendo meccanismi di sospensione funzionali a consentire lo svolgimento delle consulenze e, al contempo, favorire definizioni più rapide delle pendenze. Da ultimo, al fine di deflazionare il contenzioso civile, si introducono sostanziali modifiche anche al Codice di procedura civile, con particolare riguardo all'accertamento tecnico (art. 696 c.p.c.) e alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 *bis* c.p.c.).

In tema di **istruzione e formazione**, l'articolo 18 del decreto reca disposizioni attuative e di coordinamento riferite a più riforme della Missione 4 – Componente 1, inclusa la riforma degli **istituti tecnici e professionali**, la **riorganizzazione del sistema scolastico**, il **reclutamento dei docenti** e la **Scuola di Alta Formazione**, con interventi che precisano criteri, assetti e tempistiche. A valle, l'articolo 19 assicura la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse agli investimenti di titolarità del Ministero dell'istruzione e del

merito, estendendo e finanziando il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali, in particolare per l'edilizia scolastica, nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti PNRR. Su **università e ricerca**, come già anticipato, l'articolo 20 proroga fino al 31 dicembre 2029 il Commissario straordinario per la realizzazione di nuovi posti letto universitari e semplifica i procedimenti urbanistici per gli interventi edilizi destinati a residenze. L'articolo 21, infine, semplifica e rende più efficiente l'istruttoria delle **borse di studio** consentendo agli organismi regionali per il diritto allo studio universitario di accedere ai dati degli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, secondo garanzie da definire con decreto; inoltre, interviene su profili di scuole di specializzazione e su aspetti della disciplina dei contratti e degli equilibri di spesa relativi alle attività di ricerca.

Per le infrastrutture di trasporto, in particolare nel **settore ferroviario**, gli articoli 22 e 23 mirano a garantire continuità esecutiva e, soprattutto, a rafforzare il quadro programmatico. Il perno è il nuovo **Documento strategico pluriennale della mobilità** (DSPM), con durata almeno decennale, trasmesso alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata e all'Autorità di regolazione: esso definisce gli indirizzi di lungo periodo per lo sviluppo della rete e integra, in modo più sistematico, esigenze industriali e logistiche nella pianificazione infrastrutturale. In questa prospettiva, il decreto rafforza il legame tra DSPM e contratto di programma, introducendo obiettivi e traguardi misurabili, indicatori di performance e presidi di trasparenza e valutazione (tra cui l'obbligo di corredare i progetti sopra soglia con analisi costi-benefici e la pubblicazione preventiva per contributi e segnalazioni). Contestualmente, viene ampliato il ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sia nella definizione e nel monitoraggio di indicatori e criteri di qualità, sia nel presidio concorrenziale dei contratti di servizio pubblico ferroviario – inclusi affidamenti diretti e in house – e nell'individuazione di lotti efficienti. Sul versante della concorrenza, il decreto interviene anche sul coordinamento temporale delle gare regionali e introduce una disciplina più stringente per i servizi intercity, prevedendo procedure competitive precedute

da market test e criteri di lottizzazione contendibile. Per i **cantieri ferroviari**, l'articolo 23 introduce una misura a effetto immediato sulla continuità dei lavori: la possibilità per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) di erogare, fino al 30 marzo 2026, anticipazioni provvisorie fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve, subordinate a garanzia bancaria o assicurativa e soggette a successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del collegio consultivo tecnico. La misura risponde a esigenze di liquidità che possono emergere nella fase esecutiva di opere complesse, riducendo il rischio che ritardi nella definizione delle riserve si traducano in rallentamenti dei lavori. In parallelo, si semplificano i profili espropriativi e autorizzativi, così da ridurre tempi e costi connessi a uno dei colli di bottiglia più ricorrenti nei cantieri.

Per quanto concerne gli **interventi a favore delle imprese, della concorrenza e della transizione energetica**, gli articoli 25–27 completano e rendono più operativo il quadro di alcune misure centrali del PNRR. In materia di **"Transizione 4.0"**, l'articolo 25 autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare convenzioni con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate per potenziare le attività di controllo, disciplinando scambi informativi, tempi e volumi delle verifiche in chiave di rendicontazione e rispetto delle scadenze; il medesimo articolo prevede inoltre obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta riferiti all'investimento PNRR. In materia di **concorrenza**, l'articolo 26 interviene rafforzando il raccordo tra valutazioni pro-concorrenziali e strumenti di programmazione/attuazione dei piani dei gestori dei servizi pubblici locali, anche tramite un più strutturato coinvolgimento delle autorità competenti nei processi valutativi. L'articolo 27, infine, struttura programmi di sovvenzione PNRR per **biometano, agrivoltaico, comunità energetiche e autoconsumo collettivo**, attribuendo al GSE il ruolo di soggetto gestore e definendo scadenze ravvicinate per accordi di concessione e regole operative.

In conclusione, abbiamo davanti pochi mesi per portare a termine il PNRR e in questa fase occorre uno sforzo eccezionale per realizzare tutte le riforme e gli investimenti previsti dal Piano.

La fase conclusiva del PNRR si colloca inoltre in un momento cruciale di avvio e rafforzamento della programmazione dei fondi di coesione e di preparazione del nuovo quadro finanziario pluriennale europeo. È pertanto fondamentale che le competenze, i sistemi di monitoraggio e le capacità di *project management* sviluppate nell'ambito del Piano non rimangano circoscritte a una stagione straordinaria, ma siano integrate stabilmente nella gestione ordinaria degli investimenti pubblici. In assenza di una strategia di continuità, vi è il rischio di un effetto di discontinuità negli investimenti a partire dal 2027, con possibili ripercussioni sulla dinamica della crescita. La vera eredità del PNRR non risiede soltanto nelle opere realizzate, ma nella trasformazione delle modalità di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche, che dovrebbe diventare patrimonio strutturale dell'amministrazione e della politica economica del Paese.

È evidente, infine, che il PNRR non può esaurire lo sforzo riformatore necessario a sostenere la crescita, la modernizzazione e la competitività del nostro sistema. Questo sforzo va intensificato sia sul fronte degli investimenti pubblici, mantenendo il metodo PNRR basato su monitoraggio di obiettivi intermedi ed erogazioni basate sui risultati, sia sul fronte delle riforme.

In molti ambiti Assonime ha elaborato proposte di riforma che mirano a semplificare e a rendere più efficiente il *business environment*, altre proposte in ambito fiscale e sulla riforma del TUF. Queste proposte sono a disposizione del Governo e del Parlamento e Assonime rimane come sempre disponibile a collaborare con le istituzioni per la loro realizzazione.

Grazie per la vostra attenzione.